

REGOLAMENTO (CEE) N. 2857/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1155/89 per quanto riguarda taluni importi compensativi adesione applicabili negli scambi con la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 466/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito dell'adesione della Spagna ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 1155/89 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna applicabili nella campagna lattiera 1989/1990 ;considerando che, nel quadro del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2690/89 ⁽⁴⁾, le vendite si effettueranno ora in due fasi successive, cioè inizialmente mediante gara, indi a prezzi fissati forfettariamente in anticipo ; che, conseguentemente, il burro del codice NC 0405 00 è ora disponibile in Spagna allo stesso prezzo ridotto vigente negli altri Stati membri ; che è pertanto opportuno disporre che gli importi compensativi adesione non si applichino in questo caso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1155/89, la nota ⁽¹⁰⁾ è modificata come segue :

- « ⁽¹⁰⁾ Non si applica alcun importo compensativo adesione se i prodotti compresi in questo codice sono soggetti alle misure previste dai seguenti regolamenti : (CEE) n. 262/79 (GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1), (CEE) n. 3143/85 (GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9), (CEE) n. 2409/86 (GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29), (CEE) n. 2262/87 (GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 18), (CEE) n. 570/88 (GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31) della Commissione ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzette ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 23.⁽²⁾ GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 89.⁽³⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 261 del 7. 9. 1989, pag. 6.